



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 28

Data 29/03/2023

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO.

Adunanza del 29/03/2023

Seduta pubblica di Prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DELBONO EMILIO	--	GIORI CAPPELLUTI DAVIDE	Si
ALBINI DONATELLA	--	GORRUSO GIUSEPPE	Si
BENZONI FABRIZIO	--	GUINDANI DIONIGI	Si
BIASUTTI MIRCO	Si	MAGGI MICHELE	Si
BORDONALI SIMONA	--	MARGAROLI MATTIA	Si
BRAGHINI ANNA	Si	NARDO BEATRICE	Si
CALOVINI GIANGIACOMO	--	NATALI GIANPAOLO	--
CAMMARATA ROBERTO	Si	OMODEI ROBERTO	Si
CURCIO ANDREA	Si	PAPARAZZO ANGELAMARIA	Si
FANTONI MICHELA	Si	PARENZA LAURA	Si
FERRARI LUCIA	Si	PATITUCCI FRANCESCO	Si
FONTANA PAOLO	--	POZZI MARCO	Si
FORESTI GIOVANNA	Si	ROVETTA MONICA	Si
GAGLIA TOMMASO	--	TACCONI MASSIMO	Si
GALPERTI GUIDO	--	UNGARI GIUSEPPE	Si
GASTALDI MELANIA	Si	VILARDI PAOLA	Si
GHIDINI GUIDO	Si		

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA	Si	MORELLI ROBERTA	Si
CANTONI ALESSANDRO	Si	MUCHETTI VALTER	Si
CAPRA FABIO	Si	SCAGLIA DILETTA	Si
FENAROLI MARCO	Si	TIBONI MICHELA	Si
MANZONI FEDERICO	Si		

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Delib. n. 28 - 29/03/2023

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 16.3.2015 è stato individuato il "sistema di raccolta domiciliare combinato" quale quello più idoneo per raggiungere, con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani gli obiettivi prefissati nel medesimo provvedimento;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 in data 24.2.2016 è stato, tra l'altro, disposto di approvare il nuovo "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio";
- che il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti è entrato a pieno regime sull'intero territorio cittadino a fine 2017;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.1.2021 il precitato Regolamento è stato adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, cosiddetto Decreto rifiuti, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851;
- che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2021 è stato disposto di modificare il precitato Regolamento adeguandone i contenuti alle attuali esigenze e ai contributi apportati dal Settore Tutela Ambientale e Protezione civile, dalla Polizia Locale e dal Settore Tributi;

Dato atto che si rende necessario apportare ulteriori modifiche puntuali al fine di meglio specificare contenuti già previsti, in coerenza anche con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) riguardanti il servizio di Igiene Urbane di recente approvazione (5 agosto 2022) e di introdurre sanzioni specifiche in caso di violazioni effettuate da utenze non domestiche al fine di limitarne la reiterazione;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alle modifiche del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del

territorio, così come indicate nel documento in allegato sub A) che riporta in barrato le parti da eliminare ed in corsivo grassetto sottolineato le parti da aggiungere;

- di approvare, contestualmente, il nuovo testo del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio" nel testo allegato al presente provvedimento sub B);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 1.3.2023 dalla Responsabile del Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile un quanto trattasi di atto regolamentare;

Dato atto che la commissione consiliare "ecologia, ambiente e protezione civile" ha espresso in data 21.3.2023 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di modificare, per i motivi di cui in premessa, il vigente "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio", così come indicato nel documento in allegato sub A) che riporta in barrato le parti da eliminare ed in grassetto sottolineato le parti da aggiungere;
- b) di approvare pertanto il nuovo testo del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio" nel testo allegato al presente provvedimento sub B).

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 28.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Capra, si hanno gli interventi dei consiglieri Omodei, Ghidini, Tacconi, Ungari e la replica finale dell'assessore Capra.

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, con il sistema di rivelazione elettronica palese, il sotto riportato emendamento presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle:

"All'articolo 2 - DEFINIZIONI, comma 1, quarto punto dell'elenco, titolo 'contenitori', dopo la parola 'assegnati' inserire la parola 'gratuitamente' il testo completo del quarto punto sarà:

'contenitori': con il termine contenitori si intendono i contenitori, compresi i sacchi, assegnati gratuitamente alle utenze domestiche e non domestiche, per il conferimento al sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti nei locali e loro pertinenze, nella loro disponibilità e a ruolo TARI"

Il Responsabile del Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile supp. esprime in merito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria esprime in merito parere favorevole in ordine alla regolarità contabile "nei limiti degli stanziamenti tempo per tempo disponibili".

Prima della messa in votazione dell'emendamento si hanno la lettura dello stesso da parte del Presidente del Consiglio, la presentazione del consigliere Ghidini e l'indicazione di voto dell'assessore Capra.

Detto emendamento, messo in votazione, viene respinto con 8 voti favorevoli (Fantoni, Gastaldi, Ghidini, Giori Cappelluti, Maggi, Margaroli, Tacconi, Vilardi) e 16 contrari (Biasutti, Braghini, Cammarata, Curcio, Ferrari, Foresti, Gorruso, Guindani, Nardo, Omodei, Paparazzo, Parenza, Patitucci, Pozzi, Rovetta, Ungari);

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n. 24
Voti favorevoli	n. 16
Astenuti	n. 6 (Fantoni, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi, Tacconi, Vilardi)

Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Ghidini e Margaroli;

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di modificare, per i motivi di cui in premessa, il vigente "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio", così come indicato nel documento in allegato sub A) che riporta in barrato le parti da eliminare ed in grassetto sottolineato le parti da aggiungere;

- b) di approvare pertanto il nuovo testo del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio" nel testo allegato al presente provvedimento sub B).



COMUNE DI BRESCIA

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per il Comune di Brescia

(AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24.2.2016 n. 26

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14.1.2021 n.2

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21.12.2021 n.107

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.3.2023 n. 28

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DIVIETI ED OBBLIGHI	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	7
ART. 5 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	9
ART. 6 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO ED INFORMAZIONE....	10
ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI.....	10
ART. 8 - DIVIETI PER I PRODUTTORI DEI RIFIUTI.....	12
TITOLO II - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	14
ART. 9 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	14
ART. 10 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE.....	15
ART. 11 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEI CENTRI DI RACCOLTA	15
ART. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE.....	16
ART. 13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI.....	16
ART. 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAURITE, MEDICINALI SCADUTI	16
ART. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE.....	17
ART. 16 - RACCOLTA DEI RAEE.....	17
ART. 17 - RACCOLTA PRESSO I CENTRI DEL RIUSO.....	17
ART. 18 - SERVIZIO DI RACCOLTA CON CASSONETTO AD ACCESSO CONTROLLATO.	18
ART. 19 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI	18
ART. 20 - AREE MERCATALI	19
ART. 21 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	19
ART. 22 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI.	20
ART. 23 - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI.....	20
ART. 24 - TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	21
ART. 25 - ORDINANZE.....	21
TITOLO III - NORME ATTINENTI ALLO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO.....	22
ART. 26 - SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO.....	22
ART. 27 - CESTINI PORTARIFIUTI.....	23
ART. 28 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	23
ART. 29 - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI.....	23
ART. 30 - SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI SU SUOLO PUBBLICO.....	23
TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI	25
ART. 31 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI.....	25
ART. 32 - RIMESSA IN PRISTINO O RIMOZIONE DELLE ESPOSIZIONI DI IMMEDIATA ATTUABILITA'	25
ALLEGATO A - SANZIONI.....	26

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DIVIETI ED OBBLIGHI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Codice Ambiente) e in conformità alla normativa comunitaria ed alle leggi regionali in materia. Contiene inoltre le norme attinenti allo spazzamento e ad altri servizi di pulizia del suolo pubblico e la disciplina dei controlli e delle sanzioni.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184 - comma 2, lettera f) - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed i materiali Esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. Le disposizioni del presente si applicano, ove compatibili, anche alle utenze non domestiche che, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, abbiano formalmente comunicato ai termini di legge al Comune e al gestore di avvalersi di un soggetto privato autorizzato l'avvio al recupero dei propri rifiuti.
5. Ai sensi del presente Regolamento quando si indicherà la parola Comune si intenderà il Comune di Brescia.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ferme restanti le definizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani si intende per:
 - **"centro di raccolta"**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta

mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- **"codice E.E.R."**: Elenco Europeo dei Rifiuti (E.E.R.);
- **"conferimento"**: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore e/o del detentore;
- **"contenitori"**: con il termine contenitori si intendono i contenitori, compresi i sacchi, assegnati alle utenze domestiche e non domestiche, per il conferimento al sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti nei locali e loro pertinenze, nella loro disponibilità e a ruolo TARI;
- **"detentore"**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **"gestore"**: soggetto incaricato dal Comune di Brescia (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
- **"green box"**: contenitori per il conferimento di rifiuti da giardino (sfalci e potature);
- **"produttore di rifiuti urbani"**: utenza domestica o non domestica che produce rifiuti nei locali e relative pertinenze sottoposti a tributo, autorizzata a conferirli al servizio di raccolta;
- **"raccolta differenziata"**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- **"raccolta differenziata domiciliare"**: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario delle frazioni carta/cartone, vetro/ lattine, imballaggi in plastica;
- **"raccolta con cassonetto stradale ad accesso libero o controllato"**: la raccolta mediante cassonetto stradale ad accesso controllato del rifiuto urbano, a differenza di quello ad accesso libero, avviene mediante calotta attivata tramite apposita tessera (o tecnologia equivalente) assegnata a ciascuna utenza;
- **"raccolta su chiamata"**: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;
- **"servizio raccolta"**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto effettuato dal Comune e finanziato con il Tributo Comunale (TARI) corrisposto dalle utenze. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;

- **"spazzamento"**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - **"tessera"**: consiste in una tessera consegnata all'utenza che consente:
 - l'utilizzo della calotta volumetrica dei cassonetti ad accesso controllato tramite l'attivazione dei dispositivi per l'apertura e la registrazione dei conferimenti;
 - l'accesso ai centri di raccolta secondo le modalità programmate e gestite dal Gestore.
 - **"trasporto"**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
 - **"utenza"**: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca localie relative pertinenze sottoposte a tributo;
 - **"utenze domestiche"**: quelle riferite a locali e aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - **"utenze non domestiche"**: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto.
 - **"utenze singole e condominiali"**: ai fini delle modalità di esposizione della raccolta differenziata domiciliare le utenze, individuate con riferimento al numero civico, e relative estensioni, dell'edificio, si articolano in:
 - **"utenze singole"**: si tratta di tutte le utenze presenti in edifici sino a 5 unità e di tutte quelle a cui è concesso dal Comune di essere trattate come utenza singola con la previsione di un limite massimo di 15 unità, limite oltre al quale è obbligatoria l'applicazione della disciplina prevista per le utenze condominiali di cui al successivo alinea, salvo deroga;
 - **"utenze condominiali"**: quelle riferite ad "edifici - complessi abitativi e non" con almeno 6 utenze nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo, fatto salvo quanto indicato nell'alinea precedente.
2. Ai fini del presente Regolamento, relativamente alla gestione degli imballaggi, si definiscono:
- **"imballaggio"**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - **"imballaggio primario"**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - **"imballaggio secondario"**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di

vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- **"imballaggio terziario"**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- **"rifiuto di imballaggio"**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione.
- **"imballaggio riutilizzabile"**: imballaggio o componente di imballaggio ancora utilizzabile come tale.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in applicazione della normativa di settore, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) i rifiuti non pericolosi, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e relative pertinenze, quali rampe ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.
4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca, comprese le attività a esse connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti speciali, se diversi da quelli di cui al precedente punto 2 lettera b) :
- a) prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - b) prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - c) prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - d) prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
6. Sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti da attività sanitarie, individuati all'art.2, let. g) D.P.R. n. 254 del 2003, se diversi da quelli dicui all'art. 183, comma 1, let b ter.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
8. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche sono conferiti al servizio di raccolta, ma in alternativa possono essere conferiti dal produttore al di fuori dello stesso, previa dimostrazione di avvio al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di:
- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, compresi i lavoratori addetti alla raccolta;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - c) assicurare una elevata protezione dell'ambiente, e controlli efficaci;

- d) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare i rifiuti o, laddove non altrimenti destinabili al riuso, al recupero ed al riciclo, a produrre energia;
- f) garantire l'erogazione dei servizi in modo regolare secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- g) garantire il principio di uguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. A tal fine sono promosse le seguenti azioni:

- a) l'utilizzo di tecnologie avanzate, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) l'adozione di azioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- c) l'attivazione di meccanismi di incentivazione agli utenti, per promuovere comportamenti virtuosi;
- d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- e) la riduzione dei rifiuti con l'adozione di tecnologia quali dissipatori e/o tecnologie similari così come richiamato dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) la valorizzazione della collaborazione delle associazioni di volontariato, delle scuole, dei Consigli di quartiere, delle parrocchie-oratori e dei portatori di interesse, nonché la partecipazione dei cittadini al fine di promuovere iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti e di promozione della raccolta differenziata;
- g) la definizione nell'ambito della Carta dei Servizi del Gestore di procedure e modalità per prevenire e risolvere, anche attraverso la mediazione, situazioni di conflitto e di contenzioso relative alle modalità di erogazione del Servizio.

3. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio, nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamento di servizi pubblici locali.

ART. 5 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante il sistema combinato come descritto nei successivi commi.
2. La raccolta dei rifiuti è effettuata mediante le seguenti modalità operative:
 - a) raccolta domiciliare mediante sacchi a perdere e/o contenitori dedicati;
 - b) raccolta mediante cassonetti stradali ad accesso libero e ad accesso controllato dotati di calotta volumetrica nonché di dispositivo per l'apertura e la registrazione del numero dei conferimenti effettuati;
 - c) raccolta tramite Centri di Raccolta;
 - d) raccolta a domicilio su chiamata.
3. Il sistema di raccolta prevede nello specifico:
 - a) la raccolta del rifiuto urbano indifferenziato (RSU) e della frazione organica (FORSU) a mezzo di cassonetti stradali ad accesso controllato e, ove previsto, del vetro mediante cassonetti stradali ad accesso libero;
 - b) la raccolta domiciliare per le frazioni carta/cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica;
 - c) la raccolta del rifiuto vegetale (sfalci e potature) mediante green box e, ove previsto, mediante la raccolta domiciliare;
 - d) la raccolta tramite centri di raccolta delle tipologie di rifiuti urbani;
 - e) la raccolta a domicilio su chiamata dei rifiuti ingombranti e ove previsto delle potature.
4. L'articolazione dei servizi di raccolta nelle diverse aree del territorio comunale, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta e gli orari di esposizione sono stabiliti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche insediative del territorio servito e correlate all'ottenimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e di riciclo, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta, nell'ottica di garantire efficienza, efficacia ed economicità all'intero sistema di gestione dei rifiuti, salvaguardando le condizioni di salute e sicurezza del personale.
5. Il Comune può avviare sperimentazioni di modalità diverse di conferimento dei rifiuti al sistema di raccolta, rispetto a quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, al fine di testarne l'efficacia.

ART. 6 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO ED INFORMAZIONE

1. Il Comune, in collaborazione con il Gestore, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla riduzione dei rifiuti alla fonte anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato, scuole, Consigli di quartiere, parrocchie-oratori e portatori di interesse.
2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo ed attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate.
3. Ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data dal Comune pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre, saranno date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Sono inoltre assicurate iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI

1. I produttori di rifiuti urbani, domestici o non domestici, sono utenti del servizio comunale espletato dal Gestore e, pertanto, soggetti al relativo tributo e agli obblighi del presente articolo. Le utenze non domestiche che, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, abbiano formalmente comunicato ai termini di legge al Comune e al gestore di avvalersi di un soggetto privato autorizzato per l'avvio al recupero dei propri rifiuti si applica in particolare quanto disposto dal comma 5.
2. I rifiuti urbani devono essere tenuti all'interno dei locali, o sue pertinenze, dell'immobile di produzione fino al momento dell'esposizione/conferimento e devono essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori, in modo ordinato e per un periodo di tempo limitato, tale da non recare pregiudizi di natura igienico/sanitaria e comunque da non determinare situazioni di degrado e/o abbandono.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire a opera del produttore, il quale è tenuto a raccogliere in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani prodotti esclusivamente nei locali dell'immobile dell'utenza o sue pertinenze a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità di cui al successivo titolo II nonché con specifiche ordinanze.

4. Il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dal tipo di raccolta di cui al successivo Titolo II, è regolato dalle seguenti norme:
- a) in ciascuna zona di raccolta è obbligatorio avvalersi delle dotazioni e strutture appositamente predisposte per le raccolte differenziate;
 - b) ciascuna "frazione" di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore, cassonetto, green box o sacco per essa predisposto;
 - c) i contenitori assegnati alle utenze devono essere mantenuti puliti per evitare l'insorgere di problemi igienico sanitari e gli sportelli o coperchi dei contenitori devono essere chiusi dopo l'uso; inoltre devono essere sostituiti qualora siano vetusti o danneggiati mediante richiesta al Gestore;
 - d) i sacchi utilizzati per la raccolta domiciliare dei rifiuti devono essere ben chiusi al fine di evitare problemi igienico sanitari;
 - e) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume;
 - f) nel caso di raccolta a chiamata, prevista per alcuni tipi di rifiuto, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dal Gestore, preventivamente concordati con il Comune, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
 - g) i rifiuti indifferenziati e organici conferiti nei cassonetti devono essere preventivamente raccolti in sacchi con le modalità stabilite dal Comune;
 - h) le tessere, consegnate alle utenze, che consentono l'accesso ai servizi di raccolta, devono essere utilizzate esclusivamente per il conferimento dei rifiuti prodotti nei locali o pertinenze nella disponibilità dell'utenza.
5. Le utenze non domestiche che abbiano optato, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, di avvalersi di un soggetto privato autorizzato per l'avvio al recupero dei propri rifiuti devono attenersi ai seguenti obblighi:
- a) i rifiuti urbani devono essere differenziati e tenuti all'interno dei locali, o relative pertinenze, dell'immobile di produzione fino al momento del conferimento al soggetto privato autorizzato per l'avvio al recupero con possibilità di esposizione su suolo pubblico esclusivamente previo accordo con l'amministrazione comunale;
 - b) i rifiuti urbani devono essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori, in modo ordinato e per un periodo di tempo limitato, tale da non recare pregiudizi di natura igienico/sanitaria e comunque da non determinare situazioni di degrado e/o abbandono;
 - c) i rifiuti urbani avviati a recupero concorrono alla determinazione della percentuale di raccolta differenziata del Comune e, pertanto, i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) devono essere inviati secondo le periodicità e

modalità comunicate dal Comune e, comunque, entro il 15 marzo dell'anno successivo.

ART. 8 - DIVIETI PER I PRODUTTORI DEI RIFIUTI

1. E' vietato gettare, versare, abbandonare o depositare abusivamente, su area pubblica o di uso pubblico o nei pubblici mercati coperti o scoperti o fuori dai centri di raccolta o vicino ai cassonetti o cestini porta rifiuti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido o liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti predisposti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun rifiuto può essere conferito in contenitori diversi da quelli stabiliti dal Comune e dal Gestore.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola i divieti di cui al presente articolo, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Nel caso in cui il ripristino dei luoghi e/o la rimozione delle esposizioni illecite sia di immediata attuabilità, al momento della contestazione dell'illecito, l'organo accertatore procede ai sensi dell'art.32; in caso contrario, il Sindaco dispone con propria ordinanza le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. E' inoltre vietato:
 - a) conferire rifiuti al servizio di raccolta da parte di non utenti;
 - b) recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di centro di riuso;
 - c) conferire rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare di altre utenze;
 - d) esporre contenitori contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e delle ore previsti dal servizio di raccolta a domicilio;
 - e) danneggiare o manomettere o comunque fare uso improprio delle dotazioni e delle attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
 - f) spostare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti;

- g) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso;
 - h) conferire nei contenitori/cassonetti per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - i) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
 - j) conferire rifiuti al sistema di raccolta che non siano prodotti all'interno dell'immobile dell'utenza o sue pertinenze sottoposto a tributo;
 - k) utilizzare tessere e contenitori non assegnati all'utenza;
 - l) conferire nei container dedicati alla raccolta del verde (green box), rifiuti diversi da quelli previsti.
 - m) conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti
 - n) conferire rifiuti nei cestini già ricolmi.
5. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. E' fatto divieto di accumulare rifiuti di qualsiasi tipo.

TITOLO II - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 9 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nei seguenti principi:
 - a) ridurre la produzione complessiva dei rifiuti urbani;
 - b) raggiungere almeno le percentuali di raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
 - c) promuovere la più efficace differenziazione a partire dal domicilio;
 - d) promuovere la rilevazione puntuale nella separazione dei rifiuti dei singoli cittadini, nonché delle utenze domestiche e non domestiche, al fine di applicare una tariffazione puntuale per ogni tipo di utenza, nella parte variabile del tributo da riportare in bolletta;
 - e) ridurre la produzione di rifiuti pro-capite e consentire il controllo e la prevenzione dei conferimenti impropri di rifiuti anche non domestici e provenienti dalla migrazione dei rifiuti dai comuni contermini;
 - f) programmare una rete distribuita in modo omogeneo sul territorio comunale di centri per la raccolta e il riciclo dei rifiuti affiancati da strutture per il riutilizzo secondo i principi di "second life" (seconda fase del ciclo di vita di un oggetto o prodotto).
2. Il servizio di raccolta differenziata è organizzato in funzione della struttura urbanistica del territorio comunale e delle differenze esistenti in termini di densità abitativa, tipologie degli usi residenziali e produttivi, analisi quantitativa e merceologica delle frazioni;
3. Il servizio di raccolta differenziata si articola nelle seguenti modalità:
 - a) raccolta differenziata domiciliare per le frazioni: vetro - lattine, carta - cartone, imballaggi di plastica;
 - b) raccolta differenziata presso i centri raccolta;
 - c) raccolta differenziata della frazione verde;
 - d) raccolta differenziata di pile esaurite, farmaci scaduti;
 - e) raccolta differenziata con cassonetto stradale ad accesso controllato per FORSU (frazione organica).
 - f) raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 4 -comma 2, lett. f)- realizzata anche in aree private. A tal fine i contenuti della collaborazione sono definiti in accordo fra Comune, Gestore e associazioni di volontariato, scuole, Consigli di quartiere, parrocchie-oratori, portatori di interesse e altri soggetti pubblici o privati comunque interessati.

ART. 10 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE

1. Il servizio di raccolta differenziata domiciliare consiste nella raccolta delle seguenti frazioni merceologiche:
 - a) vetro - lattine,
 - b) carta - cartone
 - c) imballaggi di plastica.
2. Le modalità tecniche ed operative di conferimento della raccolta differenziata domiciliare sono disciplinate nel rispetto dei principi e criteri riportati nel presente regolamento, nonché nelle linee guida approvate con delibera del Consiglio Comunale in data 16.3.2015 n. 35 e dalle ordinanze attuative di cui al successivo art. 25, comma 1.
3. In caso di eventi e/o manifestazioni che interferiscano con le aree in cui è prevista la collocazione dei contenitori della raccolta domiciliare, gli organizzatori sono tenuti a presentare istanza al Gestore del servizio con un congruo anticipo, al fine di consentire la temporanea modifica degli spazi destinati alla raccolta e le relative comunicazioni alle utenze. Nel caso in cui tali iniziative comportino degli oneri gli stessi saranno a carico del soggetto richiedente salvo diversa indicazione da parte del Comune.

ART. 11 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEI CENTRI DI RACCOLTA

1. I Centri di Raccolta sono costituiti da aree presidiate ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Possono conferire rifiuti nel centro di raccolta solamente i seguenti soggetti nei giorni e orari di apertura:
 - a) le utenze domestiche del Comune di Brescia;
 - b) le utenze non domestiche del Comune di Brescia limitatamente ai rifiuti urbani prodotti nei locali e superfici sottoposti a tributo;
3. Un apposito atto del Comune disciplina le tipologie dei rifiuti conferibili.

4. Il produttore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura del produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto.
5. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche, possono essere conferiti dagli utenti presso i Centri di raccolta. Le modalità di conferimento sono definite con ordinanza comunale. Qualora i rifiuti inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni presso utenze domestiche non siano conferiti ai Centri di raccolta è fatto l'obbligo di conferimento con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini, orti e aree verdi prodotta nelle pertinenze dei locali nelle disponibilità delle utenze può essere conferita esclusivamente dalle utenze stesse:
 - a) ai Centri di raccolta attrezzati;
 - b) nei container dedicati (Green Box) posizionati sul territorio comunale;
 - c) al sistema di raccolta porta a porta ove previsto.
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

ART. 13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani ingombranti quali beni durevoli di arredamento e di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili agli ordinari sistemi di raccolta, devono essere gestiti separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani, in funzione della riduzione dell'eventuale impatto ambientale e del recupero di materiali valorizzabili.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta presso l'utenza previa specifica richiesta al Gestore;
 - b) conferimento diretto da parte del produttore ai Centri di raccolta.

ART. 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAURITE, MEDICINALI SCADUTI

1. La raccolta differenziata di pile esaurite e medicinali scaduti viene effettuata con le modalità di seguito indicate:

- a) Pile: il Gestore effettua la raccolta differenziata delle pile con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i Centri di Raccolta;
- b) Medicinali scaduti: il Gestore effettua la raccolta differenziata mediante contenitori posizionati principalmente presso le farmacie.

ART. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

- 1. I rifiuti di prodotti e relativi contenitori etichettati "T" (tossici) e/o "F" (fiammabili) ed altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti dagli utenti:
 - a) ai Centri di raccolta autorizzati secondo modalità e termini stabiliti dal Gestore del servizio;
 - b) ai veicoli dedicati al recupero detti Ecocar.

ART. 16 - RACCOLTA DEI RAEE

- 1. La definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è definita dalla normativa vigente a cui il presente regolamento rinvia.
- 2. I RAEE delle utenze, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura dell'utente ad uno dei seguenti soggetti:
 - a) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
 - b) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali.
- 3. Nei Centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.
- 4. I RAEE domestici possono essere ritirati a domicilio su chiamata secondo termini e modalità stabiliti dal Gestore.
- 5. Il Gestore, in accordo con il Comune, assicura ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.

ART. 17 - RACCOLTA PRESSO I CENTRI DEL RIUSO

- 1. Nei centri di riuso o riutilizzo, costituiti autonomamente o in aree dedicate dei centri di raccolta, sono conferiti gli oggetti (beni, prodotti e componenti) in buono stato di conservazione che gli utenti decidono di rimettere in circolo consentendone ai

terzi interessati il reimpiego per le stesse finalità per le quali erano stati concepiti (principio di "second life").

ART. 18 - SERVIZIO DI RACCOLTA CON CASSONETTO AD ACCESSO CONTROLLATO

1. Il servizio consiste nella raccolta della frazione residua (RSU) e della frazione organica (FORSU) dei rifiuti solidi urbani, conferiti dalle utenze come stabilito all'art. 7 - comma 4 lettera g - del presente Regolamento nei cassonetti ad accesso controllato, dotati di calotta volumetrica e di dispositivo per l'apertura e la registrazione dei conferimenti effettuati;
2. I cassonetti ad accesso controllato sono esclusivamente quelli previsti dal Gestore e autorizzati dal Comune;
3. I cassonetti ad accesso controllato sono posizionati nei luoghi concordati da Gestore e Comune e non devono costituire pericolo alla circolazione o impedire, ostruire o comunque rendere difficoltoso il transito;
4. I cassonetti ad accesso controllato devono essere idonei a proteggere i rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali;
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cassonetti ad accesso controllato è a carico del Gestore del servizio pubblico, che effettua trattamenti programmati e periodici di igienizzazione e pulizia al fine di tutelare l'igiene pubblica;
6. Per richiedere modifiche al numero ed al posizionamento dei cassonetti ad accesso controllato è necessario inoltrare istanza motivata al Comune che, previa verifica delle condizioni specifiche con il Gestore ne valuta il possibile accoglimento;
7. Per le attività temporanee che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i cassonetti ad accesso controllato, i soggetti interessati sono tenuti a presentare istanza al Gestore del servizio con un congruo anticipo. Nel caso in cui sia necessario lo spostamento dei cassonetti ad accesso controllato o ne sia limitata l'accessibilità, gli oneri che ne derivassero per poter garantire il servizio, comprensivi dello spostamento e dell'informazione all'utenza nonché del ricollocamento dei cassonetti, saranno a carico del soggetto richiedente salvo diversa indicazione da parte del Comune.

ART. 19 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

1. Il compostaggio domestico è prioritariamente una pratica volontaria di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promossa in priorità alla stessa raccolta differenziata. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato e sia svolto in modo da non comportare problemi e disagi verso terzi, con particolare attenzione ad eventuali odori molesti, presenza di insetti, roditori, ecc..
3. Sono compostabili:
 - gli scarti di frutta e verdura;
 - gli scarti di cibo;
 - i gusci d'uovo sminuzzati;
 - i fondi di caffè ed i filtri di tea;
 - i fiori recisi;
 - la lettiera di piccoli animali;
 - le foglie e gli sfalci d'erba;
 - le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
 - i trucioli di legno;
 - la cellulosa (fazzoletti di carta).

ART. 20 - AREE MERCATALI

1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti, in modo differenziato e conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento e dai provvedimenti attuativi di cui all'art. 25 comma 1.

ART. 21 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai sensi della normativa vigente che disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari:
 - a) sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco e piombo);
 - b) sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti rifiuti:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Detti rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere

flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui al precedente comma 1 lettere a) e b).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio e triturazione di rifiuti quali assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura o avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
7. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 1 provenienti da altre attività cimiteriali possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui sopra al secondo alinea del punto b del primo comma.

ART. 22 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore provvede alla pesata dei rifiuti urbani inviati al recupero e allo smaltimento.
2. I dati relativi ai rifiuti inviati al recupero e allo smaltimento sono raccolti e conservati a cura del gestore e sono forniti al Comune con cadenze periodiche.

ART. 23 - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI

1. Le utenze domestiche sono tenute a conferire tutti gli imballaggi esclusivamente in raccolta differenziata o presso i centri di raccolta con le modalità descritte dal presente Regolamento;
2. Le utenze non domestiche possono conferire gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio al servizio pubblico, esclusivamente in

raccolta differenziata, con esclusione, ai sensi dell'art.226 D.Lgs 152/2006, degli imballaggi terziari ancora riutilizzabili.

ART. 24 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà, inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada, dell'Albo Nazionale dei gestori Ambientali e a quelle vigenti nel territorio Comunale, nel rispetto delle eventuali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

ART. 25 - ORDINANZE

1. Il presente regolamento si completa con i provvedimenti attuativi (ordinanze sindacali/dirigenziali) che disciplinano le norme tecniche e comportamentali che devono essere rispettate da tutte le utenze;
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO III - NORME ATTINENTI ALLO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 26 - SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Il servizio di spazzamento e di pulizia del suolo pubblico viene effettuato nell'ambito del perimetro definito dal Comune in modo da comprendere:
 - le strade e le piazze classificate fra quelle comunali e le nuove strade comunali;
 - le strade vicinali classificate di uso pubblico;
 - i portici ad uso pubblico;
 - i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - i. siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - ii. siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iii. siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
 - aree sistemate a verde pubblico non recintate, quali viali e aiuole spartitraffico;
 - le sponde dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici.
2. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dal Comune in relazione alle necessità. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, il Gestore usa tutti gli accorgimenti necessari per limitare di sollevare polvere e per evitare l'ostruzione con detriti dei fori delle caditoie stradali.
3. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
4. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
5. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal Gestore senza addebito di spese, purché le stesse non abbiano

carattere commerciale, ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento sono eseguiti dal Gestore previo pagamento di corrispettivo stabilito sulla base del principio della copertura dei costi.

6. La pulizia delle superfici di cui al presente articolo è effettuata manualmente e o tramite automezzi attrezzati.

ART. 27 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia del suolo pubblico, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini portarifiuti per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini portarifiuti sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.

ART. 28 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Si rinvia alle disposizioni specifiche previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 29 - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune.

ART. 30 - SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI SU SUOLO PUBBLICO

1. Il proprietario di animali deve provvedere direttamente allo smaltimento delle carcasse.
2. Il Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale, salvo quanto disposto dal comma 3, rimuove e smaltisce gli animali rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
3. Qualora siano rinvenuti su suolo pubblico carcasse di animali iscritte a specifiche anagrafi o comunque sia individuato il proprietario, quest'ultimo ha l'obbligo di procedere alla rimozione e allo smaltimento entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione. In caso di inottemperanza da parte del proprietario, il Comune, tramite il Gestore, provvede in via

sostitutiva rivalendosi delle spese sostenute nei confronti dello stesso.

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 31 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento e/o delle ordinanze sindacali e/o dirigenziali applicative dello stesso, di cui al precedente art. 25 comma 1, sono accertate dal personale della Polizia Locale, nonché dagli Ispettori Ambientali nominati dal Sindaco tra il personale del Comune appositamente formato. Il Sindaco ha la facoltà di nominare ulteriori Ispettori Ambientali tra il personale del Gestore del Servizio appositamente formato che opera sulla base di un piano operativo concordato con la polizia Locale.
2. Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento - ove non costituiscano reato o violazione del D.lgs.152/2006 o di altre normative di settore - si applica, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e della L. 689/81, come modificata dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008, una sanzione amministrativa pecuniaria; l'importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni principali è stabilito dal presente regolamento e riportato nell'Allegato A.
4. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio.

ART. 32 - RIMESSA IN PRISTINO O RIMOZIONE DELLE ESPOSIZIONI DI IMMEDIATA ATTUABILITA'

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere esposizioni illecite e il ripristino o rimozione siano di immediata attuabilità l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente o si rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o di provvedere alla rimozione delle opere abusive è soggetto alla sanzione di cui all'allegato A.

ALLEGATO A - SANZIONI

1. Ai trasgressori delle disposizioni del presente regolamento e/o delle ordinanze sindacali e/o dirigenziali dello stesso di cui all'art. 25 comma 1, fatte salve le violazioni previste e punite dalla normativa nazionale e da altre normative di settore, è applicata una sanzione amministrativa secondo la tabella di seguito riportata.
2. Se le violazioni sono commesse da soggetti titolari di "utenze non domestiche", o loro riconducibili quali responsabili in solido nella commissione della violazione, le sanzioni indicate nella tabella e previste come pagamento in misura ridotta, sono pari al quadruplo del minimo edittale fatta eccezione per quelle previste per violazione dell'art 32 e dall'art.7 comma 5 lettera c).

Sanzione (in Euro)	Violazione	Pagamento in misura ridotta (in Euro)	
		UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
da 25 a 150	<u>art.7:</u> comma 2, comma 3, comma 4 lettere c), d), e), f), g) <u>art. 8:</u> comma 4 lettera d), comma 4 lettera n)	50,00	100,00
da 50 a 300	<u>art.7:</u> comma 4 lettere a), b), h) <u>art.8</u> comma 2 <u>provvedimenti attuativi di cui all'art. 25 comma 1</u>	100,00	200,00
da 65 a 400	<u>art 8 :</u> comma 4 lettera a)	130,00	260,00
da 80 a 500	<u>art 8:</u> comma 1, comma 4 lettere b), c), e), f), g) h), i), j), k), l), m), comma 5 comma 6 <u>art.20</u>	160,00	320,00

di 200,00	<u>art.30</u> <u>art.7:</u> comma 5 lettera a)	200,00	200,00
di 300,00	<u>art.7:</u> comma 5 lettera b)	300,00	300,00
di 500,00	<u>art 32</u> <u>art.7:</u> comma 5 lettera c)	500,00	500,00